

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4075 del 23/07/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5211 del 09/10/2023 relativa allo stabilimento sito in Comune di Pianoro (BO), via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano, richiesta dalla società Tecnorulli S.r.l. per l'attività di produzione di rivestimenti per rulli grafici ed industriali in gomma e poliuretano.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4258 del 23/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventitre LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5211 del 09/10/2023 relativa allo stabilimento sito in Comune di Pianoro (BO), via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano, richiesta dalla società Tecnorulli S.r.l. per l'attività di produzione di rivestimenti per rulli grafici ed industriali in gomma e poliuretano.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-5211 del 09/10/2023, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 14952 del 23/10/2023 e con scadenza di validità in data 22/10/2038 alla società Tecnorulli S.r.l. (C.F. 00551330376 e P.IVA 00514761204), per area di gestione dell'attività di produzione di rivestimenti per rulli grafici ed industriali in gomma e poliuretano svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Pianoro};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Pianoro};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 05/03/2026 e acquisita da Arpae con PG/2026/43599 del 09/03/2026 (**pratica Sinadoc 10084/2026**) dal procuratore della società Tecnorulli S.r.l. (C.F. 00551330376 e P.IVA 00514761204), con sede legale in Comune di Pianoro (BO), via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di rivestimenti per rulli grafici ed industriali in gomma e poliuretano svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Pianoro};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per una nuova emissione in atmosfera E14Bis, con aggiornamento della matrice di impatto acustico e con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice ambientale scarichi domestici in pubblica fognatura già autorizzata.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

- *"DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.*

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;*
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";*
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/50364 del 18/03/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Pianoro e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/99203 del 29/05/2026 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Pianoro) per l'espressione dei pareri finali di competenza;
- il SUAP con nota del 04/06/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/101466 del 04/06/2026, trasmetteva documentazione integrativa volontaria della società istante;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/70964 del 20/04/2026);
- Nulla osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Pianoro (PG/2026/107046 del 12/06/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Pianoro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con nota datata 05/03/2026 dalla società istante che attesta la prosecuzione senza modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato in precedenza con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Tecnorulli S.r.l., per l'esercizio dell'attività di produzione di rivestimenti per rulli grafici ed industriali in gomma e poliuretano svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2023-5211 del 09/10/2023**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Tecnorulli S.r.l. (C.F. 00551330376 e P.IVA 00514761204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Pianoro (BO), via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 22/10/2038**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati B e C aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Pianoro con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA.
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Pianoro e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2023-5211 del 09/10/2023, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Tecnorulli S.r.l.

Comune di Pianoro (BO), via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di rivestimenti per rulli grafici ed industriali in gomma e poliuretano svolta dalla società Tecnorulli S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Pianoro (BO), via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E14-bis (provenienza: torni spalmatura mastice)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E15 (provenienza: camera riscaldamento pezzi forno a gas – forno F21)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	600	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	5	mg/Nm ³
Solfuro di Idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E19 (provenienza: locale sabbiatrice)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E20 (provenienza: asportazione vecchio rivestimento in gomma per cartatura e sabbiatrice)

Portata massima	8.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E22 (provenienza: torni per taglio gomma eccedente)

Portata massima	3.900	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E23 (provenienza: rettifiche)

EMISSIONE E25 (provenienza: rettifiche)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E26 (provenienza: camera riscaldamento pezzi forno a gas)

Portata massima	650	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	5	mg/Nm ³
Solfuro di Idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E28 (provenienza: rettifiche)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	20	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E29 (provenienza: spalmatrice mastice)

Portata massima	1.900	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	200	mg/Nm ³
---	-----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E33 (provenienza: allestimento rilsan)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	200	mg/Nm ³
---	-----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E36 (provenienza: colaggio)

Portata massima	5.200	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100	mg/Nm ³
di cui isocianati	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E37 (provenienza: camera riscaldamento pezzi forno a gas – forno 6)

EMISSIONE E40 (provenienza: camera riscaldamento pezzi forno a gas – forno 6)

Portata massima	400	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100	mg/Nm ³
---	-----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore.

EMISSIONE E42 (provenienza: rettifiche)

Portata massima	4.400	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E43 (provenienza: taglio gomma)

Portata massima	4.400	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E44 (provenienza: saldatura)

Portata massima	800	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Metalli	5	mg/Nm ³
Nichel	1	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di concentrazione prescritti, la periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore è prescritta solo per l'inquinante Materiale particolare.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Materiale particolato.

EMISSIONE E47 (provenienza: torni spalmatura mastice)

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E48 (provenienza: rettifica gomma)

Portata massima	5.200	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E49 (provenienza: rettifica gomma)

Portata massima	6.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E50 (provenienza: camera riscaldamento pezzi forno a gas – forno 4)

Portata massima	400	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	5	mg/Nm ³
Solfuro di Idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E52 (provenienza: rettifica gomma)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

- b) Per lo stabilimento in oggetto sono altresì autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera originate da impianti termici, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E62 (provenienza: 2 caldaie civili da 1,3 MW ognuno e 1 caldaia civile da 0,3 MW)

Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. medesimo.

Tali punti di emissione devono essere rispettati i seguenti valori di emissione:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Polveri	5 ^(*)	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E53 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E54 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E55 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E56 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E57 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E58 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E59 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E60 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

EMISSIONE E61 (provenienza: generatore aria calda uso civile da 0,043 MW)

Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. medesimo.

Tali punti di emissione devono essere rispettati i seguenti valori di emissione:

Polveri	5 ^(*)	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 ^(*)	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poiché singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

- c) La società Tecnorulli S.r.l., in caso di modifica sostanziale della presente AUA per la matrice emissioni in atmosfera, alla domanda di modifica sostanziale dovrà **allegare una dedicata relazione nella quale siano identificati tutti gli impianti termici, generatori di calore, bruciatori, gruppi elettrogeni, generatori antincendio, ecc... presenti nello stabilimento** (suddivisi tra produttivi e uso civile) nella quale siano chiariti i valori di potenzialità termica nominale di ogni impianto, generatore, bruciatore, gruppo elettrogeno, generatori antincendio, ecc... presente.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE E16, E32, E38, E39 ed E51 (provenienza rispettivamente da fumi combustione dei seguenti impianti termici produttivi: forno F21, forno FG10R, forno 6, forno 5 e forno 4) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto impianti termici produttivi elencati alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) I punti di EMISSIONE E45 ed EE46 (provenienza: ricambi d'aria per raffreddamento aria locale compressori) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti).

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

- a) Poiché la società Tecnorulli S.r.l. dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere inviata ad Arpae - AAEME e ad Arpae - APAM, **ogni cinque anni a partire dal 30/11/2026**, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze, tenendo in considerazione anche le soglie di consumo previste dalla Determina n. 14471 del 30/07/2021 della Regione Emilia Romagna

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) In alternativa al precedente punto c), per l'accesso ai punti di prelievo possono essere utilizzati ponti a torre su ruote, cestelli telescopici o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. In caso di campionamenti da parte dell'Autorità Competente per il Controllo, tali dispositivi di sollevamento mobili dovranno essere messi a disposizione dei tecnici Arpae entro 60/90 minuti dall'accesso nello stabilimento.
- e) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- f) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ti, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr) Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010

	UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)

Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente, all'Autorità Competente per il Controllo e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E14 bis la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E14 bis, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 36950/2022).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2026/43599 del 09/03/2026) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 04/03/2026.
 - "Planimetria emissioni" non datata.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato.

Pratica Sinadoc n. 10084/2026

Documento redatto in data 22/07/2026

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Tecnorulli S.r.l.

Comune di Pianoro (BO), via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Richiamata la documentazione acustica datata 23/03/2023 presentata dalla società Tecnorulli S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Pianoro (Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/03/2012) per l'attività di produzione di rivestimenti per rulli grafici ed industriali in gomma e poliuretano svolta nello stabilimento sito in Comune di Pianoro, via Rossini nn. 5 e 7, Loc. Rastignano.
- Richiamato il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Pianoro con nota Prot. n. 20383 del 04/09/2023.
- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società Tecnorulli S.r.l. e relativamente allo stabilimento in oggetto), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 03/06/2026 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"nonostante la presenza di sorgenti di pressione acustica derivante dall'aggiunta di un aspiratore sul camino E14bis, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica del territorio, la modifica rimane ininfluyente rispetto al rumore già presente nell'area e non produce sostanziali modifiche allo studio di impatto acustico del 2023, valutato in sede di rilascio di AUA, che resta valido"*.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Pianoro con nota Prot. n. 14730 del 05/06/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Pianoro con nulla osta acustico Prot. n. 20383 del 04/09/2023 (agli atti di Arpae con PG/2023/150325 del 05/09/2023) e le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Pianoro con nulla osta acustico Prot. n. 14730 del 05/06/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/107046 del 12/06/2026). Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995

e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Elaborato "Relazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 23/03/2023 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2023/53746 del 27/03/2023).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 03/06/2026 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/101466 del 04/06/2026).

Pratica Sinadoc n. 10084/2026

Documento redatto in data 22/07/2026



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

inviato via Pec
Prot. SUAP 684/2022

Pianoro, li 04/09/2023

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice "Scarichi, emissioni in atmosfera e impatto acustico", presentata al Suap Associato in data 04/11/2022 prot. 16378 dalla ditta TECNORULLI SRL con sede in Pianoro (BO) Via Rossini n. 5 P.I. 00514761204, avente per oggetto "Richiesta di autorizzazione unica ambientale per le matrici scarichi, emissioni in atmosfera e impatto acustico", ai sensi del DPR 59/13, nei locali siti in Pianoro, Via Rossini n. 5;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpae – distretto di Bologna, prot. 84611 del 15/05/2023;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni presentate in data 14/04/2023 prot. 5409;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta ubicato in Comune di Pianoro, via Rossini n. 5, relativamente all'impatto acustico originato dai processi di produzione e lavorazione di beni, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.

Si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. tutti gli impianti rumorosi vengano realizzati come descritto e spenti in periodo notturno;
2. l'azienda operi a portoni chiusi;
3. venga eseguito un collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti entro 30 giorni dalla messa a regime di tutte le emissioni in atmosfera da inviare ad Arpae e al Comune di Pianoro
4. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Arpae prot. 84611 del 15/05/2023 allegato al presente atto.

per IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

IL DIRIGENTE EXTRA D.O.
Dr. Luca Lenzi

(documento firmato digitalmente)

SINADOC 36850/22

Arpae AAC Metropolitana
c.a. Piana Luca
trasmesso tramite posta interna
PEC: aoobo@cert.arpae.emr.it

Comune di Pianoro
PEC: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

Suap Associato Unione dei Comuni Savena Idice
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Parere relativo alla matrice rumore in merito alla domanda di AUA della ditta Tecnorulli srl di via Rossini 5/7 in Comuni di Pianoro.

La ditta Tecnorulli srl ha presentato per la sede di via Rossini 5/7 a Pianoro domanda AUA per modifica dell'assetto impiantistico del capannone attualmente autorizzato e ampliamento nel capannone adiacente.

L'azienda ha inizialmente presentato una documentazione previsionale di impatto acustico datata 15/02/2023 firmata da tecnico competente in acustica Claudio Manzitti, sostituita su richiesta del Comune con una seconda datata 23/03/2023.

E' pervenuta inoltre una terza documentazione datata 12/04/2023 che esula dal procedimento di AUA ma inerente un provvedimento amministrativo aperto per la verifica di un superamento dei limiti acustici accertato alla fine del 2022.

Il presente parere terrà pertanto conto di quanto riportato nella documentazione acustica del 23/03/2023.

La ditta Tecnorulli srl di via Rossini 5/7 in Comuni di Pianoro produce rulli per la stampa ed è posta in un'area classificata acusticamente il classe V opera in orario esclusivamente diurno e le sorgenti sonore risultano attive dalle 8 alle 18.

Numerose sono le sorgenti sonore individuate:

- **S1** E14bis sorgente **esistente** che sarà dotato di un **silenziatore** sulla parte terminale del camino;
- **S2** E15 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno;
- **S3** E16 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno e **considerato trascurabile ai fini acustici**;
- **S4** E19 sorgente **esistente** per la quale è prevista la **schermatura fino al colmo** del camino con pannelli sandwich con caratteristiche fono assorbenti e fono isolanti;
- **S5** E20 sorgente **esistente** per la quale è presente una **schermatura fino al colmo** del camino con pannelli sandwich con caratteristiche fono assorbenti e fono isolanti;
- **S6** E22 sorgente **esistente** per la quale è prevista la **schermatura del gruppo motore ventola** e l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S7** E23 sorgente **esistente** per la quale è prevista la **schermatura del gruppo motore ventola** e l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S8** E25 sorgente **esistente** per la quale è prevista la **schermatura del gruppo motore ventola** e l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S9** E26 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno;
- **S10** E28 sorgente **nuova** per la quale è prevista l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano Montagna | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 053424395



- **S11** E 29 sorgente **esistente** con gruppo motore ventola interno per il quale è previsto l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S12** E32 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno e **considerato trascurabile ai fini acustici**;
- **S13** E33 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno che sarà dotato di un **silenziatore** sulla parte terminale del camino;
- **S14** E36 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno che sarà dotato di un **silenziatore** sulla parte terminale del camino;
- **S15** E37 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno;
- **S16** E38 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno e **considerato trascurabile ai fini acustici**;
- **S17** E39 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno e **considerato trascurabile ai fini acustici**;
- **S18** E40 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno;
- **S19** E42 sorgente **esistente** per la quale è prevista la **schermatura del gruppo motore ventola** e l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S20** E43 sorgente **esistente** per la quale è prevista la **schermatura fino al colmo** del camino con pannelli sandwich con caratteristiche fono assorbenti e fono isolanti;
- **S21** E44 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno che sarà dotato di un **silenziatore** sulla parte terminale del camino;
- **S22** E45 sorgente **esistente** per la quale è prevista l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S23** E46 sorgente **esistente** per la quale è prevista l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S24** E47 sorgente **nuova** per la quale è prevista la **schermatura del gruppo motore ventola** e l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S25** E48 sorgente **nuova** per la quale è prevista l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S26** E49 sorgente **nuova** per la quale è prevista l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S27** E50 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno;
- **S28** E51 sorgente **nuova** con gruppo motore ventola interno e **considerato trascurabile ai fini acustici**;
- **S29** E52 sorgente **nuova** per la quale è prevista la **schermatura del gruppo motore ventola** e l'installazione di un **silenziatore sulla bocca del camino**;
- **S30** carico e scarico merci.

L'azienda opera a portoni chiusi pertanto le sorgenti sonore interne sono state considerate trascurabili.

Tre sono i recettori individuati tutti posti anch'essi in classe acustica V, R2 e R3 posti oltre la SS 65 della futa e R1 posto oltre il confine a sud. La zona e pertanto i recettori individuati pertanto oltre al rumore dell'azienda sono soggetti al rumore dell'intenso traffico stradale insistente sulla SS 65.

Sono state eseguite nello stato di fatto misure di breve durata di rumore ambientale, lungo il perimetro aziendale e ai recettori, e misure di rumore residuo, ai recettori. Per lo stato futuro si è ipotizzato dei livelli di pressione sonora per le future sorgenti sulla base del rumore emesso da impianti simili a quelli di futura installazione.

Per la verifica del limite di immissione differenziale cautelativamente per il livello ambientale si è sommato il rumore dei nuovi impianti al livello statistico L90 misurato e si è utilizzato come rumore residuo il livello statistico L90 misurato.

Dalla verifica effettuata il consulente aziendale prevede un rispetto dei limiti di immissione differenziale ai recettori e il rispetto del limite di immissione assoluto al confine.

Preso atto di quanto presentato e delle valutazioni eseguite dal consulente aziendale; visto che sono previste l'installazione di numerose nuove sorgenti sonore, di cui si ipotizza un livello di pressione sonora a fronte dell'installazione di numerosi sistemi di mitigazione acustica sugli impianti nuovi ma anche su quelli esistenti e non si fanno considerazioni sulla presenza di eventuali componenti tonali, si ritiene che il nulla osta dal punto di vista acustico funzionale al rilascio dell'autorizzazione richiesta, possa essere rilasciato a condizione che:

- tutti gli impianti rumorosi vengano realizzati come descritto e spenti in periodo notturno;
- l'azienda operi a portoni chiusi;
- venga eseguito un collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti entro 30 giorni dalla messa a regime di tutte le emissioni in atmosfera da inviare ad Arpae e al Comune di Pianoro.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico Milazzo Francesco al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

*Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)*

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI PIANORO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area VIII - Gestione Del Territorio
U.B. Lavori Pubblici, Tecnico-Manutentivi e Servizi Ambientali

Prot. Rif. 5541 del 09/03/2026
prot. PEC
SUAP 155/2026

Pianoro, li 05/06/2026

Spett.le SUAP
Viale Risorgimento 1
40065 Pianoro (Bologna)

areatecnica.unionevallisavenaidic@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento della AZIENDA TECNORULLI con sede in Pianoro (BO) Via Rossini G. n. 5

AUA - MATRICE DI IMPATTO ACUSTICO

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

**IL RESPONSABILE
AREA VIII – GESTIONE DEL TERRITORIO**

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale “AUA - MODIFICA SOSTANZIALE Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 Dlgs 152/2006 AUA MODIFICA NON SOSTANZIALE Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico”, presentata al Suap Associato in data 05/03/2026 in atti con prot. 2843 del 05/03/2026, ricevuta in data 09/03/2026 prot. 5541, richiesta presentata dall'Ing. Signorello Vito Pietro in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Samoggia Isabella, nato a Bologna il 15/11/1959, residente a Pianoro (BO) Via De Gasperi A. n. 2, C.F. SMGSLL59S55A944C, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta Tecnorulli S.R.L., con sede in Pianoro (BO) Via Rossini G. n. 5, P.I. 00514761204, avente per oggetto “AUA - MODIFICA SOSTANZIALE Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 Dlgs 152/2006 - MODIFICA NON SOSTANZIALE Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico” relativamente all'immobile/impianto sito in Pianoro, Via Rossini n. 5, catastalmente individuato al F. 8 M. 400 ;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliare n. 35/2012;

Vista la Dichiarazione di compatibilità acustica ricevuta in data 09/03/2026 prot. 5541, a firma del Ing. Signorello Vito Pietro tecnico competente in acustica iscrizione ENTECA n.10350, così come integrata in data 3-6-2026 prot.14554, integrazione con la quale viene corretto il solo riferimento al numero di presentazione della pratica;

Preso atto del contenuto della suddetta dichiarazione che qui si riporta: “dichiaro quanto segue: ai sensi della L.n.447/1995 degli artt.1 e 4 del DPR 227/20211 che: la modifica non sostan-

ziale di AUA che l'azienda Tecnorulli S.R.L. di Via ROSSINI 5 a Pianoro ha richiesto con pratica SGN-VPT71M07F061Q-202601161141-3751274, nonostante la presenza di sorgenti di pressione acustica derivante dall'aggiunta di un aspiratore sul camino E14bis, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica del territorio, la modifica rimane ininfluente rispetto al rumore già presente nell'area e non produce sostanziali modifiche allo studio di impatto acustico del 2023, valutato in sede di rilascio di AUA, che resta valido";

COMUNICA NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta ubicato in Comune di Pianoro, via Rossini 5, relativamente all'impatto acustico originato dall'aggiunta di un aspiratore sul camino E14bis, sulla base di quanto dichiarato nella Dichiarazione di compatibilità acustica, a firma di tecnico competente in acustica.

Si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. l'attività lavorativa dovrà essere svolta come indicato nella documentazione prodotta
2. non dovranno essere in funzione sorgenti sonore nel periodo di riferimento notturno
3. in caso di segnalazioni pervenute in merito al rumore, ci si riserva di chiedere approfondimenti al tecnico redattore della Verifica in opera di Impatto Acustico

**IL RESPONSABILE AREA VIII
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Margherita Merendino**

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.